

15 GIU. 2009

La presente deliberazione viene affissa il _____

all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 256 del 05 GIU. 2009

Oggetto: CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DI STUDENTI E LAUREATI TRA L'UNIVERSITÀ DI PERUGIA E PROVINCIA DI BENEVENTO.

L'anno duemilanove il giorno cinque del mese di giugno presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing.	Aniello	CIMITILE	-Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) Avv.	Antonio	BARBIERI	- Vice Presidente	_____
3) Dott.	Gianluca	ACETO	- Assessore	_____
4) Ing.	Giovanni Vito	BELLO	- Assessore	_____
5) Avv.	Giovanni A.M.	BOZZI	- Assessore	_____
6) Ing.	Carlo	FALATO	- Assessore	_____
7) Dr.ssa	Annachiara	PALMIERI	- Assessore	_____
8) Dott.	Nunzio	PACIFICO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) Geom.	Carmine	VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI _____

L'ASSESSORE PROPONENTE _____

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Relazioni Istituzionali, istruita da Antonio De Lucia, qui di seguito trascritta:

Letta la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione» (in Gazz. Uff. 4 luglio 1997, n. 154, S.O.), che all'art. 18, recita: «Tirocini formativi e di orientamento. 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi

dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ; comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione»;

Preso atto del decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, il quale prevede che i tirocini formativi di cui alla legge 196/97, citata, si svolgano previa stipula di apposite Convenzioni tra le Università, quali enti promotori, e le aziende e gli enti ospitanti i formandi;

Letta la Bozza di Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento degli studenti e dei laureati di cui al decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 tra l'Università di Perugia e la Provincia di Benevento;

Rilevato che:

- 1) la Convenzione viene proposta dal preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Perugia prof. Giorgio Bonamente;
- 2) la Convenzione, composta di nove articoli, ha i seguenti contenuti principali: validità tre anni dalla data della stipula; cura dell'Università del progetto formativo; nomina del tutor didattico e del tutor Aziendale da parte dei soggetti sottoscrittori; obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni; Forum competente in caso di controversia; oneri fiscali e spese di registrazione;

Ricordato che la Provincia ha già ospitato e tutt'ora ospita tirocini formativi;

Si propone:

1. approvare la Bozza, allegata al presente Verbale, di Convenzione per la svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento degli studenti e dei laureati di cui al decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 tra l'Università di Perugia e la Provincia di Benevento;
2. autorizzare la sottoscrizione della Bozza di Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento degli studenti e dei laureati di cui al decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 tra l'Università di Perugia e la Provincia di Benevento;
3. dare atto che nessuna spesa grava sull'ente in relazione alla approvazione del presente deliberato.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE


(dott.ssa Irma DI DONATO)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO
(Dr.ssa Filomena LAZZERA)**

LA GIUNTA

Su parere favorevole dell'Assessore relatore Vicepresidente, ad unanimità,

DELIBERA

1. la permessa in limine è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne forma criterio prevalente di interpretazione;
2. approvare la Bozza, allegata al presente Verbale, di Convenzione per la svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento degli studenti e dei laureati di cui al decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 tra l'Università di Perugia e la Provincia di Benevento;
3. autorizzare la sottoscrizione della Bozza di Convenzione per la svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento degli studenti e dei laureati di cui al decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 tra l'Università di Perugia e la Provincia di Benevento;
4. dare atto che nessuna spesa grava sull'ente in relazione alla approvazione del presente deliberato.
5. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Claudio UCCELLETTI)

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Aniello CIMITILE)

IL VICEPRESIDENTE

(Avv. Antonio BARBIERI)

N. 395

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO

15 GIU. 2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 15 GIU. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 08 LUG. 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 26 GIU. 2009

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 08 LUG. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per

SETTORE Rel. Ist. Pres. AACG prot. n. _____

SETTORE Albo il _____ prot. n. _____

SETTORE Dr. Sc. Jure e 128 prot. n. _____

Revisori dei Conti 16-6-09 prot. n. _____

✓ Nucleo di Valutazione 128 prot. n. _____

✓ Conferenza dei Capigruppo 16-6-09 il _____ prot. n. _____

ESEC. h 93
277-09

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI E DEI LAUREATI

(D.M. 25 marzo 1998 n.142)

Prot. n.

TRA

La Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia, P. IVA 00448820548 rappresentata dal Preside (pro-tempore) Prof. Giorgio Bonamente, nato ad Assisi il 10.03.1947, domiciliato ai fini della carica in P.zza Morlacchi 11, (autorizzato alla stipula del presente atto con Rettorale prot. n. 29223 del 01.08.01), nel seguito denominata "Soggetto Promotore"

E

_____ (denominazione dell'Azienda/Ente ospitante) (settore di attività _____), con sede legale in _____ nel proseguo denominata "Azienda/Ente ospitante", C.F./P.IVA. _____ rappresentata da _____ in qualità di _____ nato a _____, il _____, domiciliato per la carica in _____ presso la stessa sede, Via _____

PREMESSO CHE

- la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano svolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;
- il D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142;
- il D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.

(Oggetto degli impegni dell'azienda o ente ospitante)

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, l'Azienda /Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture degli studenti/laureati dei corsi di studio della Facoltà in tirocinio di formazione ed orientamento, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato. La tipologia e il numero dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti ai sensi dall'art. 1, comma 3 del D.M. 142/98.

Nei casi in cui l'esperienza di tirocinio sia prevista presso laboratori di arte o di restauro o presso editori, in base alla delibera del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia del 29.09.05, si potranno attivare tirocini anche presso aziende che non hanno dipendenti.

Art. 2.

(Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196/1997, non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e l'Azienda/Ente non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap).

Per ogni tirocinante, inserito nell'Azienda/Ente ospitante in base alla presente Convenzione, la Facoltà di *afferenza del tirocinante* cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici dello studente tirocinante; l'indicazione del nominativo del tutore didattico e del tutore aziendale individuati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 3; gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello stato) e responsabilità civile.

Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

Art. 3.

(Tutore didattico / tutore aziendale)

Per ogni tirocinante, la Facoltà di *afferenza del tirocinante* nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

L'Azienda/Ente ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

Art. 4

(Obblighi del tirocinante)

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali

concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo alla Facoltà di afferenza a fine stage; segnalare al tutore aziendale e alla Facoltà eventuali infortuni; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs. 81/2008; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta alla Facoltà di afferenza del tirocinante, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta alla Facoltà e all'azienda/ente ospitante, con congruo preavviso.

Art. 5

(Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)

L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n. 156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente ospitante è tenuta ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "GESTIONE PER CONTO DELLO STATO". L'Azienda/Ente ospitante è tenuta inoltre, nel più breve tempo possibile, ad informare la Facoltà di afferenza del tirocinante e a trasmetterle la relativa documentazione.

La Facoltà si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopraccitati.

L'Azienda/Ente ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Azienda/Ente ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs. n. 81/2008 con particolare riguardo alla Sezione V - "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), alla Sezione IV "Formazione, informazione e addestramento", al Titolo III - Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuale".

Art. 6

(Natura e durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità di tre anni e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

Art. 7

(Trattamento dati)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D. Lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto.

Art. 8

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9

(Oneri fiscali e spese di registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Perugia,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
IL PRESIDE DELLA
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
(Prof. Giorgio Bonamente)

Azienda/Ente ospitante
Il legale rappresentante

Il presente documento va consegnato all'Ufficio Stage in duplice copia con le firme originali 15 giorni prima dell'inizio dello stage